

Commissione VI “Finanze” della Camera dei deputati

Memoria Confprofessioni sulla proposta di legge C. 2474 recante: “Agevolazioni fiscali per l’assunzione di dirigenti temporanei e a progetto presso le piccole e medie imprese”

29 gennaio 2026

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

il raggiungimento degli obiettivi della duplice transizione del sistema produttivo impone di riconoscere il ruolo centrale che in essa ricopre il settore dei servizi professionali chiamati a supportare le imprese nella gestione dei processi e nello sviluppo organizzativo della loro attività.

I liberi professionisti, in particolare, sono per vocazione gli **incubatori e facilitatori primari delle transizioni verso nuovi modelli del fare impresa**: il loro ruolo non si riduce all’apporto di competenze specifiche per lo sviluppo e l’attuazione delle tecnologie sostenibili, ma si estende ai profili normativi, amministrativi e gestionali della duplice transizione – a partire dall’individuazione delle opzioni di finanziamento disponibili e dall’orientamento nella internazionalizzazione dei mercati di riferimento. Dunque, da un lato l’innovazione tecnologica per l’adozione di processi aziendali innovativi, dall’altro lato la consulenza finalizzata a definire strategie di crescita e sviluppo, favorire l’accesso a nuovi mercati e rafforzare la competitività. In sintesi, il professionista, adeguatamente supportato da competenze e strumenti inerenti alla tecnologia digitale, può svolgere il ruolo di vero e proprio consulente strategico in grado di affiancare l’impresa cliente nelle decisioni e nei percorsi di crescita.

E questo vale, a maggior ragione, per i professionisti che sono inseriti, temporaneamente, all’interno dell’impresa e come tali **partecipano direttamente, e in modo immediato, alle dinamiche aziendali**: una forma di supporto utilissima soprattutto per le realtà più piccole – micro e piccole imprese – che, senza incentivi specifici, sarebbe per esse economicamente insostenibile.

Ecco perché la proposta di legge al Vostro esame rappresenta un **segnale molto positivo** di attenzione sia verso il mondo delle libere professioni, che Confprofessioni rappresenta, sia verso il mondo delle imprese e le nuove esigenze che questo manifesta, che

vanno al di là delle tradizionali forme di incentivo e guardano, opportunamente, agli scenari di crescita futura.

Infatti, come abbiamo più volte ribadito, certamente è necessario prevedere a beneficio delle PMI appositi incentivi finanziari, unitamente alla riduzione degli oneri burocratici e amministrativi su di esse gravanti. Tuttavia, occorre essere consapevoli che, in questo momento storico, le PMI hanno bisogno anche di assistenza specializzata per l'individuazione di potenziali mercati o clienti; di assistenza tecnica o servizi di consulenza per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi di produzione, nell'ottica di efficientamento delle risorse; di supporto nella sempre più complessa *compliance* con gli oneri derivanti dalla regolazione europea in tema ambientale e di gestione dei dati; di servizi di consulenza per il *marketing* e la distribuzione dei prodotti; di sviluppo di strategie per reimportare la produzione precedentemente delocalizzata verso paesi terzi (*reshoring*). Si tratta, evidentemente, di forme specifiche di supporto che travalicano i limiti dell'intervento pubblico e che i professionisti, **forti delle loro competenze e del rapporto di fiducia che è alla base della relazione professionista-cliente**, sono chiamati a fornire.

Pertanto, **condividiamo gli obiettivi della proposta di legge al Vostro esame**, che interviene su un ambito di rilievo strategico per il sistema Paese, la cui struttura produttiva è composta, in via prevalente, da micro e piccole imprese.

Venendo al contenuto del provvedimento, segnaliamo quanto segue.

Sui requisiti del dirigente temporaneo e a progetto (articolo 3)

Con riferimento ai requisiti soggettivi nell'art. 3 lettera a) viene correttamente riconosciuto e promosso il ruolo centrale svolto dai commercialisti a supporto della crescita e del risanamento aziendale delle PMI, in un contesto macroeconomico sempre più mutevole ed incerto. Il tessuto delle MPMI italiane è caratterizzato da un *deficit* di managerializzazione, con una gestione spesso concentrata e priva di sistemi strutturati di controllo e pianificazione finanziaria. Tale carenza si riflette negativamente sulla capacità di prevenire tensioni di cassa, di dialogare con il sistema bancario e di governare le transizioni digitale ed ecologica.

In questo scenario, la figura del dottore commercialista si pone come l'interlocutore naturale e qualificato per assumere il ruolo di *temporary manager*, affiancando l'imprenditore, trasferendo il suo *know-how*, e rafforzando la capacità dell'impresa di affrontare processi straordinari. Grazie a una visione multidisciplinare che coniuga competenze amministrative, finanziarie e organizzative, il commercialista è in grado di colmare il *gap* gestionale delle imprese, promuovendone lo sviluppo e la competitività. Rispetto ad altre figure consulenziali, l'apporto del professionista ordinistico garantisce un valore aggiunto fondato sulla rigorosa osservanza della deontologia e su una formazione continua e certificata, che assicura competenze costantemente aggiornate. La soggezione al potere disciplinare dell'ordine e l'obbligo di responsabilità professionale offrono inoltre alle imprese elevati livelli di



trasparenza e integrità, mentre l'indipendenza e la terzietà tipiche della funzione ne consolidano il ruolo di garante nei processi di riorganizzazione e ricambio generazionale.

In tale ottica, riteniamo che l'agevolazione possa essere concessa anche ad imprese che assumono, nel ruolo di dirigenti temporanei, **liberi professionisti iscritti ad ordini professionali diversi da quello dei commercialisti ed esperti contabili**. Professionisti il cui perimetro di attività è parimenti definito da una deontologia, soggetta anche ai necessari controlli istituzionali, che garantisce trasparenza e correttezza delle condotte.

Pensiamo, ad esempio, ai professionisti dell'area legale che sono in grado di supportare l'impresa su molteplici fronti, che spaziano dall'internazionalizzazione alla successione generazionale e alla *governance* della famiglia imprenditoriale; dalla riorganizzazione aziendale alle acquisizioni, fino alla gestione di appalti e a progetti di raccolta di capitale o debito. E ruoli altrettanto rilevanti potrebbero avere altri liberi professionisti di area legale-economica, come i consulenti del lavoro, e dell'area tecnica (ingegneri e architetti).

In merito ai requisiti soggettivi definiti dalla lettera b) – inerenti il possesso del diploma di laurea magistrale in scienze economico-aziendali (LM-77), un limite anagrafico fissato a trentacinque anni e un'esperienza triennale in funzioni di amministrazione, direzione e controllo –, si ritiene la formulazione coerente con l'impianto normativo del provvedimento.

La previsione di un limite di età appare opportuna per garantire che l'accesso ai benefici sia riservato a figure con un percorso accademico e professionale definito; a tale età, infatti, il professionista dovrebbe aver già completato l'*iter* formativo, incluso il tirocinio obbligatorio e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. Tale perimetro consente, peraltro, di incardinare la misura all'interno del sistema delle professioni regolamentate, valorizzando il possesso di una specifica qualificazione ordinistica quale presidio a garanzia del mantenimento di elevati *standard* qualitativi e deontologici.

Sui criteri di applicazione e le condizioni di accesso alle agevolazioni fiscali (articoli 4 e 6)

Abbiamo sempre sostenuto che, se finalizzato alla crescita e al rafforzamento del sistema imprenditoriale, il ricorso alla consulenza dei professionisti andrebbe incentivato attraverso forme di premialità fiscale per chi si avvalga di attività da essi rese.

In tale ottica il credito di imposta rappresenta uno strumento in grado di garantire una migliore flessibilità rispetto agli altri strumenti a disposizione del legislatore, sia in termini di maggiore rapidità dei tempi di concessione, sia in termini di semplificazione burocratica, dato che gli operatori economici non devono sopportare i ritardi dei provvedimenti concessori da parte delle amministrazioni, ma possono fruirne in misura diretta in compensazione degli altri debiti nei confronti dell'erario. Inoltre, il credito d'imposta consente all'amministrazione fiscale di avere *ex ante* piena contezza dei costi della misura e monitorare l'andamento dei benefici concessi.

Pertanto, condividiamo la scelta di utilizzare tale strumento fiscale e riteniamo che esso espliciti appieno la propria efficacia laddove connesso a **specifiche forme di investimento** e, in particolare, alla **concreta incentivazione dei processi di rafforzamento delle strutture imprenditoriali**, come previsto dalla norma in commento.

Siamo, infatti, convinti della necessità di valutare l’impiego delle risorse in termini di utilità ed efficacia nell’ottica di medio/lungo periodo, affinché l’impegno finanziario non si esaurisca in un beneficio contingente, ma si traduca in un consolidamento strutturale del comparto capace di generare valore nel tempo.

Infine, in merito all’adozione dell’EBITDA quale parametro di riferimento per permettere all’impresa di accedere alle agevolazioni fiscali, si osserva come esso rappresenti ormai uno *standard* finanziario consolidato e condiviso nel sistema imprenditoriale, la cui funzione di indicatore della *performance* operativa risulta di difficile superamento. L’impiego di tale parametro consente infatti di isolare con efficacia l’impatto delle decisioni gestionali e delle strategie operative, garantendo una sostanziale neutralità rispetto alla struttura finanziaria dell’impresa e agendo, al contempo, come un incentivo al perseguimento dell’efficienza interna.

In tale prospettiva, riteniamo che l’efficacia di questo indicatore possa essere ulteriormente incrementata prevedendo una flessibilità applicativa commisurata alle realtà di minori dimensioni. Sebbene l’EBITDA rappresenti un parametro fondamentale per riflettere la redditività ordinaria, una sua armonizzazione rispetto alle specificità dimensionali delle imprese consentirebbe di valorizzare appieno le peculiarità del tessuto produttivo italiano. Tale approccio permetterebbe di ottenere una valutazione ancora più aderente alla realtà operativa delle piccole e micro entità.

Da ultimo, sottolineiamo come il successo della duplice transizione per le imprese italiane dipende anche dalla capacità del sistema Paese di stimolare e favorire lo sviluppo di nuovi profili, sia nell’ambito delle professioni tradizionali che delle nuove professioni, dotandole di competenze tecniche sempre più innovative e della capacità di mettere tali competenze al servizio delle nuove esigenze del mondo del lavoro. A tal fine, sarebbe utile incentivare percorsi di formazione – sul fronte dell’*upskilling* come pure dell’acquisizione di *soft skills* – sul modello *trainer of trainers* che potrebbero essere svolti direttamente dalle Associazioni professionali e dalle rappresentanze delle imprese e dei servizi.